

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO DELLA CLASSE 3^a A.S. 2019/2020.**

FRA

l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE, con sede in Langhirano (PR), Piazza G. Ferrari,5 (codice fiscale 02635070341), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione dal Presidente Dott. Agostino Maggiali, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 59 del 02 settembre 2015, che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente;

E

L'I.S.I.S.S."GALILEI-BOCCHIALINI" con sede legale a S. Secondo Parmense Via Martiri di Cefalonia n. 14- Codice Fiscale: 92023930347 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Sicuri nata a Parma il 13/01/1964- Codice Fiscale:SCRNRT64A53G337X

;

PREMESSO CHE

- che tra le finalità generali delle Aree naturali Protette (Art. 1 Comma 3 Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/1991) figura alla lettera c) la "promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili";
- che tra le finalità generali delle Aree Naturali Protette regionali (Art. 5 comma 1 L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000") figurano le seguenti:
 - (...) valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
 - promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili;
- che la Regione Emilia-Romagna, con la legge n. 24 del 23 dicembre 2011, ha riorganizzato il sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e ha istituito il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e ha individuato tra le competenze dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità:
- il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa

- dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
 - gli/le alunni/e durante le attività esterne alla scuola previste dal progetto di ASL concordate con i soggetti ospitanti saranno sempre accompagnati/e da docenti dell'Istituzione Scolastica e per svolgere qualsiasi attività che si configuri come manuale o lavorativa dovranno essere espressamente autorizzati/e dai docenti accompagnatori e garantire all'allievo/i informazione e formazione integrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo n. del che approva il contributo di € 300,00 all'ITAS BOCCHIALINI;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto e Obblighi

L'Ente Parchi eroga il contributo alla classe 3^A a.s. 2019/2020 s per la realizzazione del progetto "PERCORSI DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO" in specifico per le attività nel Parco dei Cento Laghi e nella Riserva Parma Morta.

L'Istituzione scolastica s'impegna a redigere una Relazione finale sull'attività svolta, corredata da foto e dai costi sostenuti.

ART. 2 Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3

Recesso e Risoluzione

L'Ente Parco potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4

Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

L'Ente occidentale contribuirà alle spese con la complessiva somma di Euro 300,00, quali risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, in unica soluzione a saldo, a presentazione di una relazione sulle attività svolte nonché un rendiconto delle spese sostenute.

Art. 5

Foro competente

Le parti individuano il Foro di Parma quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

LA DIRIGENTE
ANNA MARIA SICURI

IL PRESIDENTE
AGOSTINO MAGGIALI